



## **Regolamento concernente i corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame**

del 1° luglio 2012 (sostituisce il regolamento del 26 luglio 2010)

Visto l'articolo 36 capoverso 5 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (RS 916.401), l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) emana il seguente regolamento concernente i corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame.

### **Organizzazione dei corsi d'introduzione e di aggiornamento**

- 1) I corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame (titolari della patente principale e titolari della patente accessoria) sono organizzati dai singoli Cantoni o congiuntamente da più Cantoni. Un'organizzazione può essere incaricata di offrire corsi se è in grado di provare che un'organizzazione accreditata conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1966 sull'accREDITAMENTO e sulla designazione esegue un controllo di qualità esterno.
- 2) I corsi sono svolti sotto la direzione del veterinario cantonale del Cantone che organizza il corso oppure della persona responsabile dell'organizzazione mandataria.
- 3) I costi dei corsi sono a carico dei partecipanti.
- 4) Ai corsi sono ammessi soltanto i candidati che soddisfano le altre condizioni fissate nell'ambito del rilascio della patente per il commercio di bestiame (buona reputazione, esercizio dei diritti civili, solvibilità).

### **Programma del corso d'introduzione**

- 5) Il programma del corso comprende almeno 21 lezioni ed è composto dalle materie seguenti:
  - a) introduzione alle conoscenze di base sulla legislazione in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici;
  - b) natura e caratteristiche delle principali epizoozie (epizootologia);
  - c) prevenzione e lotta alle epizoozie;
  - d) requisiti riguardanti la salute animale (dichiarazione dello stato di salute, disposizioni legislative relative alle derrate alimentari e agli agenti terapeutici);
  - e) conoscenze delle specie e delle razze, discendenza e assegnazione di riconoscimenti;
  - f) introduzione alla legislazione di diritto pubblico sul commercio di bestiame (legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (RS 916.40), concordato del 13 settembre 1943 sul commercio del bestiame, ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (RS 916.401);
  - g) introduzione alla legislazione di diritto privato sul commercio di bestiame (disposizioni del Codice delle obbligazioni concernente l'acquisto in generale e i contratti sull'ingrasso), in particolare la garanzia per i difetti e il rispetto dei termini;
  - h) informazioni sugli obblighi generali dei commercianti;
  - i) condizioni generali di trasporto.
- 6) Le lezioni devono essere concepite in maniera tale da integrare esempi pratici e da promuovere la partecipazione attiva dei partecipanti ai corsi.
- 7) Per i commercianti di bestiame il cui commercio si limita esclusivamente ai cavalli può essere offerto, in alternativa, un corso d'introduzione di una giornata.

## **Esame: corso d'introduzione**

- 8) L'esame si compone di una parte scritta e di una parte orale.
- 9) L'esame scritto comprende domande inerenti alle materie specifiche studiate. Ogni domanda si presenta sotto forma di scelta multipla con tre risposte, di cui una sola è corretta. Gli esperti devono previamente sottoporre le domande d'esame alla direzione del corso. La media delle note di materia costituisce la nota parziale dell'esame scritto.
- 10) L'esame orale, di una durata di 30 minuti per partecipante, deve consentire di verificare le conoscenze del candidato in ogni materia. L' esame orale viene valutato con una nota parziale.
- 11) Gli esami sono valutati in base alla seguente scala delle note (sono ammesse le mezze note):
  - 6) Qualitativamente e quantitativamente ottimo
  - 5) Buono, corrispondente alle esigenze
  - 4) Corrispondente alle esigenze minime
  - 3) Carente, incompleto
  - 2) Molto carente
  - 1) Inutilizzabile o non eseguito
- 12) La media delle note dello scritto e dell'orale costituisce la nota complessiva. L'esame è superato se il candidato consegue almeno la media del 4.
- 13) L'esame non è superato se il candidato non consegue almeno la nota media minima.
- 14) Chi non ha superato l'esame può ripeterlo al più presto dopo tre mesi dal primo esame.
- 15) Chi supera l'esame ottiene l'attestato di frequenza da parte dell'organizzatore del corso. I risultati d'esame sono comunicati anche al veterinario cantonale del Cantone di domicilio o al veterinario cantonale del Cantone del datore di lavoro del candidato.
- 16) L'esame si svolge in presenza di una commissione d'esame. La commissione d'esame si compone di esperti. Un veterinario cantonale deve essere presente in qualità di membro indipendente.
- 17) La commissione d'esame può dichiarare l'esame come non riuscito, nel caso in cui per l'ammissione allo stesso o durante lo stesso siano stati utilizzati dei mezzi impropri.

## **Programma del corso di aggiornamento**

- 18) Il programma del corso comprende almeno 7 lezioni ripartite su 3 anni. Le conoscenze dei partecipanti devono essere aggiornate nelle seguenti materie:
  - a) obblighi del commerciante;
  - b) prevenzione delle epizootie;
  - c) salute animale in relazione con la sicurezza alimentare e quella degli agenti terapeutici;
  - d) protezione degli animali;
  - e) trasporto di animali.
- 19) Per i commercianti di bestiame il cui commercio si limita esclusivamente ai cavalli possono essere offerti corsi di aggiornamento separati.
- 20) L'organizzatore del corso rilascia ai partecipanti un attestato del corso di aggiornamento.

## **Disposizioni finali**

- 21) Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012 e sostituisce quello del 26 luglio 2010.